

STUDIO LEGALE

Avv. Emanuele Tringali

Via Cavour 50, 96012 Avola (SR) – tel. 0931 831177 fax 0931 831188
emanuele.tringali@avvocatisiracusa.legalmail.it

ECC.MA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO RICORSO

Per: Vecchio Alessia Giuseppina Angela, nata a Catania il 15.4.1986 (C.F. VCCLSG86D55C351G), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Tringali, nato ad Avola il 08.3.1961 (C.F. TRNMNL61C08A522Y) del foro di Siracusa, pec emanuele.tringali@avvocatisiracusa.legalmail.it - FAX 0931831188, con studio in Avola (SR), via Cavour. n. 50.

CONTRO

Assessorato regionale siciliano delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80012000826), c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it.

E NEI CONFRONTI DI

Flavia Di Noto residente in via Houel n.10 90138 Palermo (pec: flaviadinoto@pecavvpa.it);

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

Del provvedimento, di estremi ignoti, che dichiara "*non superata*" , con un punteggio di 20/30, la prova scritta svolta dalla ricorrente al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente con DDG del 23.12.2021 n. 5039 e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei centri per l'impiego della Sicilia, profilo CPI - SML;

Dell'elenco degli idonei a tale concorso, reso noto il 26/5&2022, nella parte in cui la ricorrente non vi risulta inclusa;

PER L'AMMISSIONE CON RISERVA

della ricorrente nell'elenco degli idonei a tale concorso.

Il presente ricorso viene redatto in ossequio ai principi di sinteticità di cui all'art. 3 del C.P.A.

IN FATTO

L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (Cat. D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - Profilo CPI - SML, indetto con DDG del 23.12.2021 n. 5039 (All. 001).

Svolta prova scritta in data 26.5.2022, con le modalità e nei termini stabiliti dal bando, la ricorrente è risultata "non idonea" per aver conseguito un punteggio di 20/30 (All. 002). Dalla lettura dell'esito della prova (all.003), nel quale vengono riportati analiticamente i quesiti a cui si è risposto, si evince che due domande ammettevano più opzioni di risposta, egualmente corrette, ma che la ricorrente, pur avendo risposto in maniera esatta, si è vista bollare tali risposte come "errate" .

Più esattamente:

A) la domanda n.20 del questionario recitava:

"ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate:

1) Da ricercatori scientifici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2) *Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni.*

3) *Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti."*

A tale quesito n.20 del modulo assegnato, la ricorrente ha indicato come risposta corretta quella di cui al n.3 ("*Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti*"), così come previsto espressamente dal secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che recita "***Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda***".

Tuttavia, la domanda in esame cita (genericamente e senza fare specifico riferimento ad un determinato articolo) anche la legge 29 febbraio 1980, n. 33, il cui articolo 1, comma 9, recita "*le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.*".

Pertanto, pur essendo entrambe le risposte corrette in egual misura, la ricorrente si è vista considerare la propria come errata, con conseguente mancata attribuzione di 0.50 punti e con decurtazione di ulteriori 0,15 punti.

B) La domanda n.7 del modulo assegnato alla ricorrente recitava:

"ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, gli uffici competenti possono stipulare con le imprese sociali apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro

si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di:

a) 100 dipendenti.

b) 50 dipendenti.

c) 30 dipendenti.

A tale quesito n.7 la ricorrente ha indicato come risposta corretta quella di cui al n.3 ("*30 dipendenti*") che è stata valutata errata (ritenendosi, quella giusta, soltanto la n.2 "*50 dipendenti*").

Ma anche in questo caso la domanda ammette più opzioni di risposta, tra quelle prospettate, egualmente corrette.

Infatti, *l'art.12, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recita: "...gli uffici competenti possono stipulare ... apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni ... non possono riguardare piu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti..."*.

E' evidente, pertanto, che due delle tre risposte previste dal quesito ("*meno di 50 dipendenti*" e "*meno di 30 dipendenti*") erano entrambe esatte, perché il numero di "30" dipendenti è comunque inferiore a "50", per cui, ai sensi della disposizione richiamata, le convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile anche nel caso in cui il datore di lavoro occupi meno di 30 dipendenti (che è "inferiore a 50").

Anche in questo caso, pur essendo entrambe le risposte corrette in egual misura, la ricorrente si è vista considerare la propria come errata, con conseguente mancata attribuzione di 0.50 punti e con decurtazione di ulteriori 0,15 punti.

In totale, quindi, all'odierna ricorrente sono stati sottratti ben 1,30 punti i quali, se correttamente calcolati,

avrebbero consentito alla sig.ra Vecchio di conseguire l'idoneità al concorso e la relativa collocazione della stessa nell'elenco degli idonei.

Così brevemente ricostruita la vicenda in fatto, si rappresenta quanto segue in

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.; ECCESSO DI POTERE; IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA; ILLOGICITÀ; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Non è consentito che all'interno della banca dati utilizzata dall'Amministrazione per la formulazione dei questionari di un concorso siano presenti quesiti che ammettono più alternative corrette.

In caso contrario, tali scelte possono essere sindacate dal giudice amministrativo sotto il profilo della manifesta illogicità e irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso.

Invero, per giurisprudenza costante (**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Terza) n. 11565 del 29.11.2018**), *“non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente*

l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta" (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018)".

Il principio giurisprudenziale, già enunciato dal Tar Campania con la sentenza n. 4901/2017 (che ha richiamato il principio di pari trattamento del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, sancito dall'articolo 97 della Costituzione, il quale impone che, nei concorsi articolati su quesiti a risposta multipla, non è prevista alcuna discrezionalità sulla valutazione delle risposte date alle singole domande), non ammette eccezioni ed è stato confermato dal Consiglio di Stato che, respingendo l'appello promosso avverso la sentenza del TAR RM n. 11565/2018, ha sancito ***"l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente"*** (CdS n.158 del 05/01/2021 – est. Cons. Paola Alba Aurora Puliatti – Pres. Michele Corradino).

Dunque, **la Pubblica Amministrazione deve prevedere, con certezza, una sola risposta univocamente esatta,** con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione discriminatoria dei candidati.

Ciò è confermato anche da altre pronunce del Consiglio di Stato, dalle quali è dato evincere che *"nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale (nel caso di specie nell' arco di un ora e trenta minuti), deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti*

del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione ed acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione" (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sent. n. 7984/2010).

Nel caso che ci occupa, come già spiegato in punto di fatto, **la ricorrente ha rinvenuto all'interno della propria prova concorsuale due domande che presentavano più alternative di risposta, entrambe corrette**. Si tratta, come emerge in maniera lapalissiana dalla loro lettura, di quesiti inidonei a fornire una sola ed univoca risposta. Pertanto, sì come stabilito dal Consiglio di Stato, l'Amministrazione avrebbe dovuto ritenere corrette entrambe le risposte, per non ledere il principio di parità di trattamento di cui all'art. 97 cost.

Per effetto di tale immotivata ed illegittima valutazione negativa delle risposte, data dall'Amministrazione alle risposte date dalla ricorrente ai quesiti n.7 e 20 del suo modulo, la prova è stata dichiarata "*non superata*" essendole stato assegnato un punteggio di 20/30 (anziché di 21,30/30). Per tale ragione, non è stata inserita nell'elenco degli idonei al concorso pubblicato il 26/5/2022.

SULLA ISTANZA CAUTELARE

Il fumus è evidente per le ragioni sopra esposte.

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa.

La ricorrente è stata illegittimamente esclusa dall'elenco degli idonei al concorso al quale ha partecipato, in quanto due

delle risposte (a due quesiti) sono state ritenute errate, mentre, invece, sono oggettivamente corrette (al pari delle altre ritenute parimenti esatte dall'Amministrazione).

La chiamata degli idonei a ricoprire i posti messi a concorso è imminente.

Il mancato inserimento della ricorrente nell'elenco degli idonei, con il punteggio esatto al quale ha diritto in virtù della valutazione favorevole delle risposte date ai quesiti nn. 7 e 20 del suo modulo, le impedisce di essere chiamata a ricoprire il posto al quale aspira.

Nessun danno può patire l'Amministrazione dall'accoglimento dell'istanza cautelare, atteso che i posti messi a concorso sono di gran lunga superiori al numero dei partecipanti risultati idonei ed inseriti nel relativo elenco.

La sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, attraverso una ordinanza propulsiva, riporterebbe legalità al procedimento e consentirebbe all'Amministrazione, nelle more del giudizio di merito, di riesaminare in autotutela gli esiti dei giudizi impugnati.

--- --

Per quanto sopra dedotto e per quanto potrà essere ancora esplicitato nei modi e termini di legge, si formulato le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'ecc.mo Tribunale adito:

1) in sede cautelare, accogliere la domanda *cautelare* proposta con il presente ricorso e, per gli effetti, **sospendere i provvedimenti impugnati, ordinando** all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale,

l'ammissione con riserva la ricorrente nell'elenco degli idonei al concorso con il punteggio spettante di 21,30;

2) **nel merito**, accogliere tutte le domande contenute nel ricorso e, per gli effetti, **annullare i provvedimenti impugnati**;

3) Con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite.

Contributo unificato: €.325,00.

Avola, 25.7.2022

Avv. Emanuele Tringali